



## Il ruolo del Sistema camerale nell'ambito del decreto acqua e calore

Tiziana Pompei  
Vice Segretario Generale di Unioncamere

È un evento

 **Gruppo  
Italiaenergia**®

In collaborazione con

**ACISM**  
ASSOCIAZIONE COSTRUTTOATORI ITALIANI STRUMENTI DI MISURA

 **ANIMA**  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPIANTISTI ACQUA E CALORE

 **UNIONCAMERE**  
CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA

- Con il **d.lgs. n. 112/1998** vengono attribuite alle Camere di commercio le funzioni di regolazione del mercato - tra cui anche la metrologia legale - dapprima esercitate dagli Uffici metrici provinciali del Ministero dello Sviluppo Economico
- Con il **d.lgs. n. 23/2011**, recante la Riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di commercio, vengono confermate e rafforzate le funzioni di regolazione del mercato attraverso attribuzione di nuovi compiti, soprattutto nel settore della metrologia legale
- Con il **d.lgs. n. 22/2007**, attuativo della direttiva 2004/22/CE MID, vengono affidate al sistema camerale molteplici funzioni: dalla vigilanza del mercato ai controlli metrologici casuali al riconoscimento degli Organismi



- Garante della **correttezza delle misure** utilizzate per le transazioni commerciali
- Garante della fede pubblica nei rapporti economici
- Garante di un **mercato** trasparente e concorrenziale che ispira fiducia ad imprese e consumatori
- Tali funzioni possono essere garantite solo da un sistema che ha **natura pubblica**

- Le Camere di commercio, insieme ad Unioncamere, hanno fortemente investito nel settore attraverso un **sforzo**:
  - **culturale**. Il Sistema camerale ha lavorato affinché i compiti di vigilanza e controllo siano percepiti correttamente dagli operatori, ma anche dai consumatori
  - **formativo**. Le Camere hanno organizzato incontri di informazione per coinvolgere i produttori ma anche gli utenti metrici sul contenuto e gli obiettivi delle attività di vigilanza con la finalità comune di realizzare di un mercato sempre più trasparente ed una concorrenza più leale
  - **organizzativo** (personale addetto al servizio metrico 350)
- Il Sistema camerale ha inoltre consolidato un rapporto di grande **collaborazione** con il Ministero dello Sviluppo Economico e con le associazioni di categoria



- Novità per la **Camere di commercio**:
  - vigilanza del mercato
  - controlli metrologici casuali
  - vigilanza sugli strumenti già verificati dagli Organismi di ispezione (Odi)
- Novità per l'**Unioncamere**:
  - riconoscimento degli Organismi di ispezione che intendono svolgere la verifica periodica
  - l'Area Regolazione del mercato ha strutturato un apposito Ufficio dedicato alla valutazione delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA)



- Ai fini dell'avvio e dello svolgimento della verificazione periodica l'Organismo di Ispezione procede mediante la presentazione ad Unioncamere della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), con le seguenti modalità:
  - raccomandata a/r
  - oppure
  - PEC al seguente indirizzo: [unioncamere@cert.legalmail.it](mailto:unioncamere@cert.legalmail.it)
- L'OdI può avviare le attività dalla data di ricezione della SCIA, purché corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici necessari a consentire le verifiche di competenza di Unioncamere



- copia del certificato di accreditamento in conformità alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17020

OPPURE

- copia del certificato di accreditamento in conformità alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17020 e dichiarazione di ACCREDIA che la domanda di ampliamento per l'attività oggetto della SCIA è stata accettata

OPPURE

- dichiarazione di ACCREDIA che la domanda di accreditamento in conformità alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17020, riferita all'attività oggetto della SCIA, è stata accettata
- dichiarazione dell'Odi di operare secondo sistema di qualità conforme alla UNI CEI EN ISO IEC 17020 (solo per le ipotesi previste nei punti n. 2 e n. 3)



- caratteristiche metrologiche dei tipi di strumenti di misura
- elenco delle attrezzature e dei campioni e certificati di taratura
- personale incaricato della verificazione ed il nome del responsabile della verificazione periodica
- procedure tecniche ed istruzioni con riferimento alla verifica periodica e alla gestione dei campioni
- dichiarazione di impegno ad adempiere agli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attività segnalata e a rispettare il vincolo di riservatezza
- dichiarazioni di impegno a conservare copia della documentazione di verificazione periodica e registrazioni dei risultati
- copia dei contrassegni di esito verifica periodica e le impronte dei sigilli legali
- dichiarazione c.d. antimafia

- Al ricevimento della SCIA, completa di tutta la documentazione richiesta dal Regolamento - **a pena irricevibilità** - Unioncamere assegna e comunica al laboratorio **il numero identificativo**
- Unioncamere provvede all'iscrizione del laboratorio nel **Registro nazionale degli Odi** che eseguono la verifica periodica, consultabile anche al seguente indirizzo internet [www.metrologialegale.unioncamere.it](http://www.metrologialegale.unioncamere.it)

Unioncamere, entro i 60 giorni dal ricevimento della SCIA, effettua:

- **valutazione documentazione**, e cioè l'esame della SCIA e della documentazione allegata
- **sopralluogo** avvalendosi di norma della Camera di commercio della provincia in cui l'Organismo ha la sede operativa dell'attività di verificazione. L'ispezione ha luogo solo ove ritenuto necessario - e cioè nel caso in cui dalla valutazione documentale emergano sufficienti elementi o indizi di non idonea rispondenza tra la documentazione prodotta e la realtà operativa dell'Organismo

Unioncamere, in caso di valutazione positiva della SCIA, adotta un **provvedimento di conclusione positiva** del procedimento amministrativo.

Invece, in caso di riscontrata assenza di uno o più requisiti e presupposti di legge, ovvero in caso di irregolarità, notifica all'interessato:

**divieto di prosecuzione dell'attività** intrapresa oppure il divieto di iniziare la predetta attività segnalata, disponendo se del caso l'eventuale rimozione dei suoi effetti dannosi

salva la possibilità di **richiedere al laboratorio di rendere l'attività conforme alla normativa vigente** entro un termine in ogni caso non inferiore a trenta giorni, eventualmente disponendo anche l'inibizione temporanea dell'esercizio delle attività intrapresa in ragione della complessità degli adempimenti da effettuare

Ove la conformazione non intervenga nei termini stabiliti, l'Unioncamere procederà a comunicare il **divieto di prosecuzione dell'attività** e a rimuovere gli effetti dannosi



**Scopo:** accertare che nel tempo L’Odi operi secondo quanto stabilito nel DM 155/2013

E’ facoltà di Unioncamere – con l’ausilio della Camera di commercio competente per territorio – effettuare **controlli**, purché non sovrapponibili con quanto già verificato da ACCREDIA, salvo i casi in cui si ritenga comunque necessaria una verifica ulteriore.

Unioncamere, in caso di valutazione positiva, adotta un **provvedimento di conclusione positiva** del procedimento amministrativo

Qualora i riscontri siano negativi, Unioncamere ordina la **conformazione** dell’attività alla normativa vigente, eventualmente disponendo anche l’inibizione temporanea dell’esercizio delle attività intrapresa

## La vigilanza sugli strumenti verificati dagli Organismi di Ispezione

Questo tipo di vigilanza è attribuita alla **Camera di commercio** competente per territorio, che trasmette gli esiti ad Unioncamere

Viene effettuata sull'**1%** degli strumenti verificati su base annuale Unioncamere, in caso di valutazione positiva, adotta un **provvedimento di conclusione positiva** del procedimento amministrativo

Qualora i riscontri siano negativi, Unioncamere ordina la **conformazione** dell'attività alla normativa vigente, eventualmente disponendo anche l'inibizione temporanea dell'esercizio delle attività intrapresa

Ove Unioncamere invece accerti l'impossibilità di conformazione, notifica il **divieto di prosecuzione dell'attività**, disponendo se del caso l'eventuale rimozione dei suoi effetti dannosi

Le Camere di commercio sono inoltre incaricate di effettuare **i controlli metrologici casuali**, eseguiti ad intervalli casuali e senza preavviso



Dal 2012 sono pervenute ad Unioncamere complessivamente **103** **segnalazioni certificate di inizio attività**. In particolare:

**n. 84 SCIA sono state concluse con esito positivo** (di cui n. 62 sono riferite a sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua; n. 15 a bilance per pesare a funzionamento automatico; n. 7 relative al DM N. 75/2012 ed in particolare 5 solo per i dispositivi di conversione di volume ed 2 per contatori di gas e dispositivi di conversione di volume)

**n. 19 SCIA sono in corso di valutazione** (di cui n. 8 afferiscono a sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua, n. 1 riguarda le bilance per pesare a funzionamento automatico e n. 10 relative al DM n. 75/2012

la media di giorni impiegata per concludere il procedimento amministrativo è pari a **51 giorni**



Dati positivi raggiunti grazie ad un **approccio propositivo** nei confronti delle imprese, garantito attraverso:

- supporto informativo preventivo
- collaborazione in fase di esame della scia, nel rispetto dei ruoli e della normativa vigente
- impegno costante ed importante sia in termini di risorse umane che finanziarie



## Le Camere e l'Unioncamere:

- vogliono partecipare al processo di modernizzazione e svolgere un ruolo attivo
- vogliono continuare a mettere a disposizione la loro esperienza maturata in questi anni
- vogliono continuare ad assicurare, attraverso la prevenzione e la diffusione di una cultura della metrologia, il raggiungimento di una legalità diffusa